Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 27 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1978, 11 marzo 1978, 6 luglio 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese F.lli Tiberghien di Verona, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2788)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione al regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni e integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, con il quale, tra l'altro, sono state indette per il 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 25 settembre 1978 e 11 novembre 1978, con i quali le elezioni predette sono state rinviate al 10 dicembre 1978 e al 25 marzo 1979;

Visto il fonogramma n. 66500 del 22 febbraio 1979, con il quale la Presidenza del Consiglio ha invitato le amministrazioni dello Stato interessate a disporre un rinvio delle elezioni di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di rinviare ulteriormente le elezioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già fissate per il 25 marzo 1979, sono rinviate e si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 del giorno 18 novembre 1979 e dalle ore 8 alle 14 del successivo giorno 19 novembre 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Chigiotti Elio e Silvano, in Grosseto, località S. Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Chigiotti Elio e Silvano di Grosseto, località S. Lorenzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Chigiotti Elio e Silvano di Grosseto, località S. Lorenzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali raccordati di Rogoredo » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1964, con il quale la « S.p.a. Magazzini raccordati di Rogoredo », con sede in Milano, via Toffetti n. 31, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Toffetti n. 94/31, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1968, 4 giugno 1971 e 30 gennaio 1976, con i quali la predetta società è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale;

Vista l'istanza con la quale la « S.p.a. Magazzini raccordati di Rogoredo » ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con due piazzali scoperti, da adibire al deposito di merci estere, voluminose e pesanti, e con un capannone da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 379 del 26 luglio 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della cennata richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La « S.p.a. Magazzini generali raccordati di Rogoredo », con sede in Milano, via Toffetti n. 31, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano, via Toffetti n. 94/31.

Detto ampliamento si compone di due piazzali scoperti rispettivamente della superficie di mq 6550 e mq 519, da adibire al deposito di merci estere, voluminose e pesanti, e di un capannone della superficie di mq 830 circa, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere; gli immobili risultano comunque meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto per l'esercizio del predetto magazzino è elevato da lire 20.000.000 (ventimilioni) a L. 35.000.000 (trentacinquemilioni).

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., in Milano e stabilimento a Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 14 giugno 1978 e 21 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2789)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Divieto di impiego nelle tinture per capelli oltre alle sostanze di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1976 anche della sostanza denominata 2-4-diaminotoluene.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, modificato dal decreto A.C.I.S. 23 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 25 giugno 1976, con il quale è stata vietata nella preparazione di tinture per capelli l'impiego delle seguenti sostanze:

2,4-diaminoanisolo;

4-nitro-0-fenilendiamina (4-NOPD);

2-nitro-p-fenilendiamina (2-NPPD);

2,5-diaminoanisolo;

2-amino-5-nitrofenolo;

m-fenilendiamina;

0-fenilendiamina;

2-amino-4-nitrofenolo;

2,5-diaminotoluene;

Vista l'ulteriore comunicazione dell'Istituto superiore di sanità con la quale sono stati riferiti gli ulteriori dati apparsi nella letteratura dopo la pubblicazione del succitato decreto ministeriale 18 giugno 1976 sulle attività mutagena, cancerogena e teratogena dei coloranti usati per le tinture per capelli e precisa che anche la sostanza: 2-4-diaminotoluene « mostra attività mutagena nel test dei letali recessivi in Drosofila », risulta teratogena nel topo ed è dotata di attività oncogena nel ratto, producendo epatocarcinomi dopo somministrazione orale e sarcomi locali dopo iniezioni sottocutanee;

Udito il Consiglio superiore di sanità il quale, rilevato che per detta sostanza si è accertato il potere cancerogeno per somministrazione orale nel ratto, ha espresso l'avviso:

di mantenere il decreto ministeriale 18 giugno 1976;

di includere in detto decreto ministeriale la sostanza: 2-4-diaminotoluene;

Ritenuta la necessità di conformarsi al predetto parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle sostanze vietate nella preparazione di tinture per capelli, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1976, richiamato in premessa, è aggiunta la seguente sostanza:

2-4-diaminotoluene.

Le tinture per capelli contenenti tale sostanza devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2860)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 25 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1975, con il quale venne ricostituito il collegio dei revisori dei conti dell'ISPE;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1976, con il quale venne sostituito uno dei membri del predetto collegio;

Considerato che è scaduto il periodo triennale di durata in carica previsto per il citato collegio dei revisori dei conti dell'ISPE e che occorre quindi provvedere ad una nuova ricostituzione;

Vista la nota n. CA/37291.1.2.1 del 14 giugno 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato la designazione, per la nomina a componente del collegio anzidetto, con funzioni di presidente, del prefetto dott. Luigi De Angelis;

Vista la nota n. 112892 in data 11 marzo 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha confermato la designazione del dott. Giuseppe Guarino, dirigente superiore in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, per la nomina a componente del collegio dei revisori dell'ISPE;

Ritenuto di nominare, per quanto attiene la competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il dott. Domenico Mucci, dirigente generale del Ministero medesimo, quale componente del ripetuto collegio dei revisori dell'ISPE;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), per il triennio successivo alla data del presente decreto, è composto come segue:

De Angelis dott. Luigi, prefetto, nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Guarino dott. Giuseppe, dirigente superiore, nominato su designazione del Ministero del tesoro, componente;

Mucci dott. Domenico, dirigente generale, nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

(2664)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Rovigo, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

facchini ed addetti a lavori di pulizia: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

addetti al trasporto di cose: 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2760)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Viste le dimissioni del dott. Gian Carlo Pastore da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 209 del 4 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giovanni Malagutti in sostituzione del dott. Gian Carlo Pastore dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Malagutti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Gian Carlo Pastore, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3604 del 17 febbraio 1979, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 6 punti a decorrere dal 1° febbraio 1979;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 10 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1979, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 198,12
addetti alle pulizie . . . . » 185,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania — esclusa Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo — Sardegna):

portieri . . . . L. 170,30
addetti alle pulizie . . . . » 159,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1979.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979, concernente la vendita a prezzo prefissato di talune carni bovine congelate detenute dall'A.I.M.A. e destinate al consumo diretto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77;

Visto il regolamento (CEE) n. 542 della commissione del 21 marzo 1979 concernente la vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità;

Considerato che la finalità del citato regolamento (CEE) n. 542/79 è quella di destinare la carne bovina congelata al consumatore direttamente tramite gli esercenti al dettaglio autorizzati e che allo scopo è necessario prevedere adeguati controlli per accertare l'effettiva destinazione del prodotto;

Atteso che occorre emanare norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica italiana alle citate disposizioni comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di acquisto della carne bovina congelata con osso posta in vendita ai sensi del regolamento (CEE) n. 542 della commissione del 21 marzo 1979 possono essere presentate all'A.I.M.A. solo dai commercianti autorizzati alla vendita al dettaglio di carne bovina fresca e/o congelata secondo le modalità di cui alla legge 18 marzo 1978, n. 63.

Le domande possono essere presentate tramite commissionari e mandatari.

Art. 2.

I commercianti al dettaglio e i commissionari devono tenere aggiornata una contabilità regolare in cui sono riportati tutti i movimenti di carico e che consenta di verificare la destinazione e l'utilizzazione del prodotto acquistato ai sensi del regolamento (CEE) numero 542/79.

Art. 3.

I contratti di vendita da parte dell'A.I.M.A. per ogni acquirente possono interessare una quantità minima di kg 500 e massima di kg 5.000 per mese; tale quantitativo non può comunque eccedere kg 15.000 per trimestre.

Art. 4.

L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'elenco degli acquirenti del mese precedente.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 542/79 nonchè di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di controlli per la vendita al dettaglio delle derrate alimentari e le conseguenti sanzioni, eventuali inadempienze a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 542/79 e dal presente decreto comportano la decadenza per l'acquirente e/o per il commissionario del diritto di presentare ulteriori domande di acquisto ai sensi del citato regolamento.

Art. 7.

L'A.I.M.A. provvede con propri dispositivi a rendere pubbliche le norme cui dovranno attenersi gli interessati per l'acquisto della carne congelata di cui trattasi.

Inoltre l'A.I.M.A. pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio della vendita di ogni singolo lotto della carne congelata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(2918)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 148/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 149/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che deroga, a favore dell'associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 148/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 150/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che deroga, a favore dei paesi del mercato comune dell'America centrale, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 148/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 151/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 148/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 25 *del* 31 *gennaio* 1979.

(21/C)

Regolamento (CEE) n. 152/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 153/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 154/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 155/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 156/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 1799/76 per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 157/79 della commissione, del 29 gennaio 1979, che fissa per la campagna 1978-79 il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino.

Raccomandazione n. 158/79/CECA della commissione, del 29 gennaio 1979, che modifica la raccomandazione 77/329/CECA, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Pubblicati nel n. L 21 *del* 30 *gennaio* 1979.

(22/C)

Regolamento (CEE) n. 159/79 della commissione, del 26 gennaio 1979, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1979 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 27 *del* 1° *febbraio* 1979.

(23/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 17 marzo 1979:

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Chiusi, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Schettino Antonio;

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

(2928)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Stalla cooperativa intercomunale Rinascita » soc. coop. a r.l., in Cà d'Andrea.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1979, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Stalla cooperativa intercomunale Rinascita » soc. coop. a r.l., in Cà d'Andrea (Cremona), costituito dai signori:

Presidente:

Pescini Antonio.

Membri:

Zelioli Costante;
Franzosi Aristide;
Ceriali Carlo;
Nazzari Angelo.

(2726)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 22 febbraio 1979. Statuto-tipo per i consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 19, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di definire il modello di statuto dei consorzi di cui al primo comma del medesimo articolo che intendono accedere ai contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 della stessa legge a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Viste le proposte avanzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 4389 del 17 ottobre 1978;

Visto il parere della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali di cui all'art. 13 della legge n. 675/77, trasmesso con nota del 7 febbraio 1979;

Vista la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Lo statuto dei consorzi, delle società consortili, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, e dei consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, i quali intendano beneficiare del contributo di cui all'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

a) indicare la forma giuridica prescelta all'atto della costituzione, la denominazione, la sede, la durata nonché l'ufficio del registro delle imprese presso il quale il consorzio o la società consortile è iscritto e il numero di iscrizione, come previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, per tutti gli atti e la corrispondenza del consorzio;

b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzia a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione dei crediti necessari allo svolgimento delle attività produttive;

c) prevedere la costituzione di un fondo rischi, costituito da contributi da versare e depositare presso aziende o istituti di credito. Nel caso di società dovrà essere precisato, quando la legge consente indifferentemente entrambe le forme di sottoscrizione, se il patrimonio sociale è suddiviso in azioni o quote;

d) prevedere la gestione separata dei contributi conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 675;

e) indicare i soci partecipanti: numero minimo (se previsto dalla legge), loro requisiti (piccole e medie imprese, conformemente alla classificazione adottata dal CIPI), loro obblighi;

f) indicare, se ve ne sono, gli enti che assicurano apporti finanziari a titolo di sostegno e consolidamento della garanzia consortile: loro posizione nella struttura consortile o associativa e loro rappresentanza negli organi direttivi dei consorzi o società;

g) precisare la durata dell'esercizio sociale;

h) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio, debitamente firmato dal presidente e dai sindaci, e del conto profitti e perdite;

i) indicare gli organi direttivi ed esecutivi e la rappresentanza legale del consorzio o della società.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2900)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Condizioni per i consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di stabilire i criteri, le modalità ed i limiti entro i quali può essere concesso, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, un contributo a favore dei consorzi delle società consortili di cui al primo comma dello stesso art. 19 in relazione alle garanzie fornite alle imprese consorziate che realizzano progetti di ristrutturazione e riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 675/77;

Vista la propria delibera in data odierna, con la quale è stato definito il modello di statuto cui i consorzi debbono attenersi;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4389 del 17 ottobre 1978;

Vista la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. — Per accedere al contributo di cui alla lettera *d*) dell'art. 4, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, nonché i consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, i cui statuti siano conformi al modello definito dal CIPI, devono attestare l'avvenuta costituzione di un fondo di garanzia collettiva fidi costituito dai contributi versati dai soci e depositati presso aziende od istituti di credito.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle definite tali dal CIPI ai sensi della lettera *f*) del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 675/77.

2. — Il contributo di cui sopra, nel permanente rispetto del limite massimo del 50 % del fondo rischi, è determinato — a fronte delle garanzie prestate dai consorzi o dalle società più sopra citate (in conformità alle deliberazioni dei competenti organi consortili e nei limiti di rischi previsti dalle conven-

zioni concluse con aziende od istituti di credito) su operazioni di finanziamento a breve e a medio termine deliberate a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane consorziate e connesse con la realizzazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge n. 675 — in ragione della incidenza percentuale di dette garanzie sul fondo rischi.

3. — Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. — Il contributo erogato sulle disponibilità del « Fondo » concorrerà a formare la garanzia collettiva dei consorzi e delle società, confluendo nei rispettivi fondi rischi, nell'ambito dei quali formerà oggetto di contabilità separata.

5. — Alle operazioni stipulate ai sensi della presente delibera non possono applicarsi condizioni più onerose di quelle previste dalle convenzioni in atto con aziende o istituti di credito per operazioni non agevolate.

6. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre accertamenti presso i consorzi e le società consortili che hanno ottenuto il contributo sul « Fondo », al fine di accertare che l'effettiva destinazione del contributo sia conforme allo scopo per il quale fu concesso.

7. — In caso di variazione dell'oggetto sociale o di scioglimento del consorzio, la quota parte del contributo residuo ottenuto ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge n. 675 viene devoluta a favore dello Stato.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2899)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pinarolo Po

Con deliberazione della giunta regionale 30 gennaio 1979, n. 21370, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pinarolo Po (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 10 giugno 1977, n. 37.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 6 ottobre 1977, n. 57.

(2557)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgo S. Giovanni

Con deliberazione della giunta regionale 6 febbraio 1979, n. 21479, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Borgo S. Giovanni (Milano), adottato con deliberazione consiliare 3 agosto 1976, n. 31, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 19 maggio 1977, n. 9.

(2560)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Prevalle

Con deliberazione della giunta regionale 6 febbraio 1979, n. 21480, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Prevalle (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 4 agosto 1976, n. 165.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 15 febbraio 1977, n. 229.

(2559)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ceranova

Con deliberazione della giunta regionale 6 febbraio 1979, n. 21476, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ceranova (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 4 maggio 1977, n. 12.

(2558)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lainate

Con deliberazione della giunta regionale 30 gennaio 1979, n. 21369, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lainate (Milano), adottato con deliberazione consiliare 26 novembre 1974, n. 176, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 29 marzo 1976, n. 48.

(2561)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Presezzo

Con deliberazione della giunta regionale 6 febbraio 1979, n. 21477, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Presezzo (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1977, n. 27.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 23 luglio 1977, n. 51.

(2562)

Variante al piano regolatore generale del comune di Nembro

Con deliberazione della giunta regionale 30 gennaio 1979, n. 21374, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nembro (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 24 marzo 1977, n. 10, relativa alla zona di piazza Libertà.

(2563)

Variante al piano regolatore generale del comune di Seregno

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21214, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Seregno (Milano) adottata con deliberazione consiliare 14 aprile 1976-19 aprile 1977, n. 283-175 relativa alle norme tecniche di attuazione.

(2564)

Approvazione del piano di zona del comune di Gazoldo degli Ippoliti

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21205, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2565)

Approvazione del piano di zona del comune di Samarate

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21207, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Samarate (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2566)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mordano

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4603 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1193/1083 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mordano (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 5 settembre 1977, n. 94.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2568)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Giorgio Piacentino

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4391 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 995/1038 nella seduta del 21 febbraio 1979) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Giorgio Piacentino (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 dicembre 1975, n. 79.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2567)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelfranco Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4606 (resa esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con atto n. 1194/1039/CCR nella seduta del 21 febbraio 1979) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castelfranco Emilia (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 luglio 1977, n. 212.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2569)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gemmano

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4364 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 724/859 nella seduta del 14 febbraio 1979) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gemmano (Forlì) adottato con deliberazione consiliare 23 novembre 1976, n. 88.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2536)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campogalliano

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4359 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 722/752 nella seduta del 14 febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Campogalliano (Modena) con deliberazione del consiglio comunale 16 novembre 1976, n. 232.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2430)

Variante al piano regolatore generale del comune di Grizzana

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 214 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1279/1152 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Grizzana (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 maggio 1977, n. 62.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2570)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bentivoglio

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 411 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1654/1362 nella seduta del 1° marzo 1979) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bentivoglio (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 giugno 1978, n. 82.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2731)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gossolengo

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4390 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 994/1037 nella seduta del 21 febbraio 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Gossolengo (Piacenza) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 giugno 1977, n. 32.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2572)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fontanelice

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4373 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 725/860 nella seduta del 14 febbraio 1979) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Fontanelice (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 marzo 1977, n. 38.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2537)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 1978, n. 4384 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1180/1077 nella seduta del 22 febbraio 1979) sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna (Forlì) adottate con deliberazioni del consiglio comunale 29 aprile 1977, numeri 29 e 30.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2573)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Granarolo dell'Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 410 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1653/1361 nella seduta del 1° marzo 1979) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 marzo 1978, n. 36.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2730)

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 215 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1280/1153 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla scelta dell'area per centrale telefonica SIP, del comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 ottobre 1977, n. 116.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2571)

Approvazione del piano di zona del comune di San Benedetto Val di Sambro

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4394 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 996/1020 nella seduta del 21 febbraio 1979) è stato approvato il piano edilizio economico popolare del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 8 ottobre 1977, n. 131.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2574)

Approvazione del piano di zona del comune di Zibello

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 204 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1276/1151 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Zibello (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 marzo 1978, n. 28.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2575)

Variante al piano di zona del comune di Conselice

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4365 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 827/819 nella seduta del 14 febbraio 1979) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Conselice (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 dicembre 1977, n. 214.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2431)

Approvazione del piano degli insediamenti produttivi del comune di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 213 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1278/1128 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Bologna adottato con deliberazione del consiglio comunale 3 maggio 1974, n. 291.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(2576)

Variante al piano degli insediamenti produttivi del comune di Bomporto

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 212 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1277/1113 nella seduta del 22 febbraio 1979) è stata approvata la variante al piano degli insediamenti produttivi vigente del comune di Bomporto (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 settembre 1976, n. 118.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(2577)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 gennaio 1979 dalla sig.na Skrinjar Ottavia, nata a Pisino (Pola) il 21 dicembre 1942, residente a Trieste in via delle Ombrelle, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Scrigni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Skrinjar Ottavia è ridotto nella forma italiana di Scrigni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 6 marzo 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(2603)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 116/SAN, prot. n. 13793, datato 2 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1974;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate risultate idonee rassegnati dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato di detta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1974:

1. Brolis Rita	punti 67,508	su 120
2. Cornali Valentina	» 66,630	»
3. Veneri Delia	» 65,124	»
4. Pisoni Giuseppina	» 62,784	»
5. Ugolini Alda	» 62,198	»
6. Crippa Enrica	» 60,852	»
7. Zanotti Luigina	» 58,594	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura e dei comuni interessati.

Brescia, addì 27 novembre 1978

p. *Il presidente*: SEMERARO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 263/SAN/BS, in data 27 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia il 30 novembre 1974;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte delle candidate idonee indicate nella predetta graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto delega del 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenze, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Brolis Rita: Brescia - 2° rep.;
2) Veneri Delia: Collebeato-Bovezzo;
3) Pisoni Giuseppina: Vestone;
4) Ugolini Alda: Cortefranca;
5) Crippa Enrica: Nuvolento-Nuvolera-Paitone;
6) Zanotti Luigina: Marone-Zone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Brescia, addì 28 novembre 1978

p. *Il presidente*: SEMERARO

(2613)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/SAN del 31 ottobre 1975, protocollo n. 2203, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 29 del 5 giugno 1978, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 30 del 6 giugno 1978 e il n. 55 del 13 settembre 1978, con i quali venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;

Preso atto della rinuncia da parte del dott. Zani Pietro e del dott. Bernardi Pierluigi e che per tali rinuncie occorre procedere alla assegnazione della condotta medica di Capralba-Pieranica-Quintano;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Adriano Rapuzzi, per i motivi indicati in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata di Capralba-Pieranica-Quintano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Cremona e della prefettura e del comune interessato.

Cremona, addì 9 gennaio 1979

p. *Il presidente*: QUINZANI

(2614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1315 del 6 maggio 1976 e n. 1735 del 1° luglio 1976, con i quali è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Nicosia, Pietraperzia e Troina in provincia di Enna;

Visto il successivo decreto n. 573 del 15 febbraio 1979, con il quale dal concorso stesso sono stati stralciati i posti relativi ai comuni di Calascibetta, Cerami e Troina;

Visto il proprio decreto n. 1352 del 22 maggio 1978, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 716 del 12 marzo 1977, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati del concorso stesso;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione giudicatrice;

Constatata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato dal decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto prefettizio 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna nei comuni di Barrafranca, Nicosia e Pietraperzia di cui al bando di concorso approvato coi decreti n. 1315 del 6 maggio 1976 e n. 1735 del 1° luglio 1976, modificati con decreto n. 573 del 15 febbraio 1979:

1. Schillaci Eusebio Santo . . . punti 164,575 su 240
2. Giammusso Salvatore . . . . » 160,689 »
3. Randazzo Giovanni . . . . » 147,727 »
4. Nasello Cataldo . . . . . » 132,161 »
5. Rosso Graziano . . . . . » 127,252 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Enna ed a quello dei comuni interessati.

Enna, addì 1° marzo 1979

Il medico provinciale: Rottino

(2432)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 747 del 1° marzo 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Barrafranca, Nicosia e Pietraperzia nella provincia di Enna;

Ritenuto di potere procedere alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai candidati idonei nella istanza di partecipazione al concorso, ai fini dell'assegnazione della sede;

Considerato che il dott. Schillaci Eusebio Santo, primo classificato, ha comunicato di rinunciare al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Pietraperzia al quale avrebbe dovuto essere destinato sulla base delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Giammusso è nominato ufficiale sanitario del comune di Barrafranca.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Randazzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Pietraperzia.

Art. 3.

Il dott. Cataldo Nasello è nominato ufficiale sanitario del comune di Nicosia.

Art. 4.

La nomina dei detti sanitari è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione ed è subordinata alla presentazione da parte dei vincitori ai comuni interessati dei documenti di rito.

Gli stessi sanitari dovranno assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempiano a tale onere entro il termine predetto saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Enna ed a quello dei comuni interessati.

I sindaci dei comuni di Barrafranca, Pietraperzia e Nicosia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Enna, addì 12 marzo 1979

Il medico provinciale: Rottino

(2887)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina del centro raccolta sangue;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(913/S)

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI S. GIOVANNI ROTONDO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno e in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(950/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1979, n. 1.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, fa carico al cap. 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, di lire 900 milioni.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 2 - Presidenza della giunta - Artigianato - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 gennaio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1979, n. 2.

Ulteriore finanziamento del fondo straordinario della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito con l'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare per l'esercizio 1978 con l'importo di lire 5 miliardi il fondo straordinario della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito con l'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

Art. 2.

L'onere di lire 5 miliardi previsto dal precedente art. 1, fa carico al cap. 7259 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1978, di lire 5 miliardi.

Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7256 del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 gennaio 1979

COMELLI

(1322)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. 3.

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'art. 4, *lettera b)*, della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 75 milioni a lire 67 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 4, lettera *c)*, della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 80 milioni a lire 74 milioni.

La spesa autorizzata con la legge regionale 22 giugno 1976, n. 25, viene ridotta da lire 850 milioni a lire 600 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 2.325 milioni a lire 1.650 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 27 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 100 milioni a lire 75 milioni.

La spesa autorizzata con la legge regionale 28 aprile 1978, n. 28, viene ridotta da lire 4.550 milioni a lire 2.050 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 21 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, viene ridotta da lire 13.000 milioni a lire 500 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, viene ridotta da lire 440 milioni a lire 220 milioni.

Art. 2.

La spesa di lire 4 miliardi, autorizzata con l'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per gli esercizi dal 1976 al 1979, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1976 al 1980.

La spesa di lire 1.800 milioni, autorizzata con l'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, per gli esercizi dal 1978 al 1981, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1982.

Art. 3.

La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 46, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'art. 8 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 59, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'art. 10 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 59, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

Art. 4.

Le annualità del limite di impegno, autorizzato per l'esercizio 1974 con l'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1979 a lire 200 milioni.

Art. 5.

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a.», costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

La predetta spesa fa carico al cap. 7254 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 5 miliardi.

Art. 7.

Per le finalità previste al capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario 1978-81, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire un miliardo.

La predetta spesa di lire un miliardo fa carico al cap. 7644 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire un miliardo.

Art. 8.

Per le finalità previste dal titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata nel piano finanziario 1978-81, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire un miliardo.

La predetta spesa di lire un miliardo fa carico al cap. 2305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire un miliardo.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 7 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 3 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all'Ente autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l'esercizio 1980, per la costituzione di un fondo di dotazione.

Le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la commissione consiliare competente.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, viene istituito con decorrenza dall'esercizio 1979, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XIII - il cap. 7732 con la denominazione: «Anticipazioni all'Ente autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714» e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rientri delle anticipazioni di cui al precedente primo comma.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1979, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI - il cap. 912 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, all'Ente autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi.

Art. 11.

In deroga al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa, finanziati con prelievo dal «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» e dal capitolo «Reimpiego delle somme recuperate in relazione ai pagamenti effettuati per interventi o provvidenze a favore delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» saranno trasferite, previa deliberazione della giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o — qualora sia venuta a cessare tale necessità — sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al precedente comma, le somme stesse saranno trasferite, alla chiusura dell'esercizio in cui avvenne il disimpegno, sul capitolo del bilancio dell'esercizio successivo corrispondente al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

All'iscrizione degli stanziamenti trasferiti in base ai precedenti commi si provvede con decreto dell'assessore alle finanze.

Art. 12.

A modifica del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, e della parte finale del secondo comma dello stesso articolo, le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico dei capitoli di spesa di cui al primo comma del precedente art. 11, sono iscritte nello stato di previsione della spesa nel «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

Le quote degli stanziamenti del cap. 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo saranno trasferite sul capitolo del bilancio dell'esercizio successivo corrispondente al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

Art. 13.

Vengono abrogate le norme di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, all'art. 9 della citata legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, ed al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, vengono soppresse le parole «di cui al precedente comma».

Art. 14.

In via di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell'amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:

a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonchè di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;

b) assicurare e migliorare — anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e metereologiche delle diverse località di installazione — l'abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;

c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.

Analogamente, devono considerarsi a carico dell'amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all'insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, enti ed organismi, nonchè le spese per i lavori destinati a migliorare l'agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.

La competenza in ordine alla materia dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, così come interpretato autenticamente dai precedenti commi è attribuita in via straordinaria al presidente della giunta regionale in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

Art. 15.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, primo comma, e 14, ultimo comma, hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

Art. 16.

Le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secondo comma, e 13 hanno effetto dal 31 dicembre 1978.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 gennaio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. 4.

Autorizzazione per l'assunzione di mutui per 41 miliardi per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, a contrarre negli esercizi dal 1979 al 1980, ad un tasso non superiore al 14,50%, uno o più mutui da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche previste dal piano regionale di sviluppo, sino all'importo complessivo di 41 miliardi.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno contratti con l'istituto di credito, che svolge il servizio di tesoreria dell'amministrazione regionale, e saranno estinti, per la quota capitale, in due rate negli esercizi 1981 e 1982 e, per la parte interessi, con annualità costanti a partire dal 1983, entro un periodo non superiore ad anni quindici.

Art. 3.

L'effettiva somministrazione delle somme relative ai mutui di cui alla presente legge è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

Art. 4.

Alla copertura delle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge si provvede per lire 41.000 milioni, relative alla restituzione del capitale, sul piano finanziario pluriennale di spesa 1979-82 e per la rimanente quota interessi di 19.381 milioni in rate costanti con stanziamenti annuali nei bilanci successivi.

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 gennaio 1979

COMELLI

(1323)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1978, n. 42.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima è sostituito dal seguente:

« Qualora l'intendente, prima della nomina, abbia già svolto per incarico funzioni direttive presso scuole statali o funzioni analoghe a quelle proprie della qualifica di inquadramento, i relativi periodi gli saranno riconosciuti agli effetti della progressione economica nella qualifica stessa. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo articolo 35 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, sentiti il sovrintendente e l'intendente per la scuola in lingua tedesca, attribuisce le funzioni di coordinatore delle attività delle divisioni dei rispettivi uffici scolastici ad uno dei direttori di divisione ivi in servizio. Gli impiegati chiamati all'incarico sono preposti alla divisione affari generali, sovrintendono al personale del proprio ufficio scolastico, e sostituiscono, rispettivamente, il sovrintendente e l'intendente in caso di loro assenza o impedimento temporaneo.

L'impiegato coordinatore dell'intendenza per la scuola in lingua tedesca assume le funzioni reggenti durante il periodo di vacanza del posto di intendente.

Agli impiegati di cui al primo comma del presente articolo, qualora non rivestano la qualifica di direttore di divisione alla quinta classe di stipendio (parametro 530), viene attribuito per tutto il periodo in cui esercitano le relative funzioni, un assegno non pensionabile pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la classe di stipendio immediatamente superiore.

Presso l'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono esercitate dall'impiegato della carriera direttiva più elevato in grado.

I funzionari coordinatori della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, qualora in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi agli scrutini per la nomina alla qualifica di ispettore generale del ruolo amministrativo ».

Art. 3.

Le lettere *b*), *c*) ed *f*) del sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) tredici segretari per le scuole in lingua tedesca;

c) tredici coadiutori per le scuole in lingua italiana;

f) venti commessi-bidelli per le scuole in lingua tedesca ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il personale dei ruoli suddetti è collocato a riposo dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età, ovvero di servizio ».

Art. 5.

Al sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono aggiunte le seguenti frasi:

« Per gli aiutanti tecnici possono essere richiesti, in aggiunta al prescritto titolo di studio, titoli professionali, ovvero diplomi di qualifica di istituto o scuola professionale, in relazione alle

specifiche mansioni previste per il posto da conferire. Il possesso del diploma di maturità nel campo specifico è assorbente dei titoli e diplomi di qualifica professionale ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« *Trasferimenti*. — I trasferimenti del personale di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche, sia nell'ambito della stessa sede che da una ad altra sede di servizio, sono disposti con ordinanza del presidente della giunta provinciale, dopo gli adempimenti effettuati dalla commissione di cui al successivo art. 10 sulla base di criteri approvati con apposita deliberazione della giunta provinciale, previo parere obbligatorio espresso dal consiglio di amministrazione.

I trasferimenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. L'ufficio del personale rende note, entro il 15 aprile di ogni anno, le vacanze di posti di tutte le carriere esistenti al precedente 15 marzo mediante lettera circolare da affiggersi, unitamente ai criteri di cui al precedente comma, agli albi dell'ufficio e delle scuole del rispettivo gruppo linguistico per almeno quindici giorni.

Gli interessati ai trasferimenti dovranno produrre istanza in carta semplice all'ufficio del personale entro venti giorni dalla data di affissione della lettera circolare agli albi dei rispettivi uffici e scuole, allegando alla medesima la documentazione richiesta dai suddetti criteri, affinchè possa essere debitamente valutata in sede di formazione delle graduatorie da parte della competente commissione ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« *Commissioni per i trasferimenti - Ricorsi*. — Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche è istituita un'apposita commissione composta dai tre impiegati degli uffici scolastici e dai tre rappresentanti del personale della scuola membri del consiglio di amministrazione. Essa è presieduta dal capo del personale, ovvero da funzionario dell'ufficio personale da lui delegato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione. Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto o esecutiva dell'ufficio personale.

La commissione esamina e decide sulle domande presentate, formulando le relative graduatorie.

I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune precedono quelli da un comune ad un altro.

Dopo la scadenza dei termini di ricorso avverso la formulazione delle graduatorie la commissione propone al presidente della giunta provinciale, sentiti anche gli interessati aventi diritto al trasferimento e inclusi in piùù graduatorie, l'assegnazione delle sedi, comprese quelle che si siano eventualmente rese disponibili fra il 1° aprile e la data della formulazione delle graduatorie, anche per effetto dei trasferimenti stessi, purchè per le medesime sia stata presentata regolare domanda.

Avverso la formulazione delle graduatorie effettuate dalla commissione è ammesso ricorso al presidente della giunta provinciale, che decide con proprio decreto in via definitiva.

I criteri di cui al secondo comma del precedente art. 9 stabiliscono le modalità di pubblicazione delle graduatorie formulate dalla commissione per i trasferimenti, nonchè i termini di ricorso avverso le graduatorie medesime ».

Art. 8.

L'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora a seguito dei trasferimenti dei dipendenti di ruolo debbano perdere il posto dipendenti non di ruolo, questi hanno il diritto di essere reimpiegati nei posti resisi disponibili; il reimpiego è disposto con ordinanza del presidente della giunta provinciale sulla base delle scelte di sede effettuate dai dipendenti non di ruolo secondo l'ordine di anzianità di servizio e con precedenza di quelli coniugati e/o con figli a carico.

Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di dipendenti interessati al trasferimento, ovvero per rinuncia al reimpiego da parte dei dipendenti non di ruolo, la giunta provinciale potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della divisione affari generali delle intendenze scolastiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine è istituito l'ufficio economato. Per la sovrintendenza scolastica l'ufficio economato è istituito nell'ambito della segreteria del sovrintendente ».

Art. 10.

All'art. 14 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Le assunzioni provvisorie di cui al precedente comma sono effettuate anche in sostituzione di personale collocato in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni. Al personale provvisorio assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio viene corrisposta la normale retribuzione anche per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio stesso ».

Art. 11.

L'art. 34 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, che alla data di entrata in vigore della medesima abbiano raggiunto, ovvero che raggiungano entro dieci anni, i limiti massimi di servizio per il collocamento a riposo, saranno mantenuti in servizio, a domanda, fino al giorno precedente quello di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento del 65° anno di età ».

Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il secondo comma dell'art. 35 della legge medesima è sostituito dal seguente:

« La provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato, con iscrizione al detto ente previdenziale, ovvero riscattati presso l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), ai fini dell'indennità premio di servizio ».

Art. 13.

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 14.

Nella tabella *E* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il numero dei direttori di divisione è elevato a 6.

Art. 15.

La lettera *b*) del quadro 1 della tabella *G* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

b) circondari delle scuole materne in lingua italiana e in lingua tedesca: un segretario e un coadiutore;

Circondario e circoli didattici di scuole materne delle località ladine, nonché circoli didattici delle scuole materne in lingua italiana e in lingua tedesca: un coadiutore ».

Art. 16.

La denominazione del quadro 7 della tabella *G* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

« Quadro 7 - Organici dei bidelli delle scuole medie, dei licei classici e scientifici, degli istituti magistrali e scuole magistrali, dei licei artistici e istituti d'arte, e dei conservatori di musica ».

Art. 17.

La lettera *d*) del quadro 7 allegato alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

« *d*) per i servizi di palestra il numero dei bidelli è aumentato di 1 o 2 unità a seconda che la scuola si articoli in almeno 9 classi o in più di 22.

Nei comuni ove esistono scuole che si articolano in meno di 9 classi, i servizi di palestra di queste ultime saranno espletati dai bidelli di altre scuole dello stesso comune che ne abbiano in carico almeno 9, a cominciare dalla scuola con minor numero di classi. Qualora la somma complessiva delle classi superi il numero di 22, alla scuola è assegnato un ulteriore bidello.

Ove nel comune non esistono scuole che si articolino in nove o più classi, il numero delle classi stesse si somma e i bidelli spettanti in base alla prima parte della presente lettera per i servizi di educazione fisica sono assegnati alla scuola che abbia maggior numero di classi, ovvero ad una delle scuole che abbiano parità di numero massimo di classi ».

Art. 18.

La lettera *h*) del quadro 7 della tabella *G* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituita dalla seguente:

h) qualora giustificate e comprovate esigenze di servizio lo richiedano, potranno essere assunti secondo criteri prestabiliti dalla giunta provinciale, presso singole scuole o istituti scolastici, ulteriori bidelli provvisori entro il limite massimo del 5 % del numero complessivo dei posti stabiliti in ruolo ».

Art. 19.

Dopo il quadro 7 e relative annotazioni in calce della tabella *G* allegata alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è collocato il seguente:

« Quadro 8 - Organici dei bidelli degli istituti tecnici e professionali:

Numero delle classi	Bidelli
fino a 7	2
da 8 a 11	3
da 12 a 15	4
da 16 a 19	5
da 20 a 23	6
da 24 a 27	7
da 28 a 31	8

Negli istituti o scuole con numero di classi superiore a 31 il numero dei bidelli aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 4 classi, a partire dalla prima di ogni gruppo.

Si osservano, per il resto, le disposizioni in calce al precedente quadro 7, esclusa quella di cui alla lettera *b*) ».

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Bidelli in soprannumero

I bidelli eventualmente in soprannumero presso scuole di un comune possono essere trasferiti di ufficio, con ordinanza del presidente della giunta provinciale, presso altre scuole dello stesso comune che presentino situazioni deficitarie di organico.

Nel disporre il trasferimento si osserva l'ordine inverso di anzianità di servizio dei bidelli, salvo che non vi siano volontari.

Fino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie, la giunta provinciale è autorizzata a procedere ad assunzioni provvisorie di bidelli, limitatamente alla copertura di posti vacanti presso scuole site in comune privo di dette posizioni soprannumerarie.

Art. 21.

L'inquadramento previsto dal secondo comma dell'art. 23 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è disposto anche nei confronti del personale ausiliario già distaccato dal soppresso provveditorato agli studi presso la piscina interscolastica provinciale e ivi ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dalla data del passaggio del personale statale alla provincia, e, agli effetti economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il personale ausiliario provvisorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo previo giudizio favorevole del competente direttore di divisione dell'ufficio scolastico, ovvero dei rispettivi capi dei servizi di segreteria degli istituti scolastici, ovvero dell'ispettorato alla formazione professionale competente.

E' parimenti inquadrato nel medesimo ruolo il personale ausiliario assunto in base a contratto collettivo con la qualifica di custode o di operaio ausiliario specializzato in conduzione di caldaie e in servizio alla medesima data presso i corsi alberghieri e le scuole professionali alberghiere, previo parere favorevole del competente ispettore alla formazione professionale.

Ai fini dell'inquadramento di cui ai precedenti commi il limite massimo di età previsto dalle vigenti norme è aumentato in misura pari al periodo di servizio non di ruolo comunque prestato presso l'amministrazione provinciale.

Al personale di cui al presente articolo il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo è riconosciuto nella misura massima di anni quattro ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera.

Art. 23.

All'art. 38 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, come integrato dall'art. 21 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il segretario capo in servizio presso la sovrintendenza scolastica per la scuola in lingua italiana, incaricato fino alla data del passaggio del personale statale alla provincia, della direzione dei servizi amministrativi delle scuole elementari in lingua italiana e delle località ladine dell'ex provveditorato agli studi, è inquadrato, in soprannumero, nella carriera direttiva di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge, con la qualifica di direttore di sezione.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto con le medesime modalità, nei riguardi del personale della carriera di concetto in servizio presso l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca, che fino alla data del passaggio del personale statale alla provincia, abbia svolto funzioni direttive per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca presso l'ex provveditorato agli studi.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti due commi, il servizio complessivamente prestato nei parametri 302 e 370 della carriera di concetto di provenienza è riconosciuto nella misura della metà ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica nella carriera direttiva. La posizione soprannumeraria in ruolo di detto personale permarrà fino alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del medesimo ».

Art. 24.

Qualora in base ai concorsi contemplati all'art. 68 e al primo comma dell'art. 69 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, non fosse possibile nominare in ruolo o in prova tutto il personale ammesso ai relativi concorsi entro il 31 agosto 1978, tutti gli incarichi conferiti ai sensi del secondo comma dello art. 75 della stessa legge e l'applicazione del terzo comma dello stesso articolo sono prorogati al 31 agosto 1979. Gli incarichi cessano per il personale ammesso al relativo concorso con la nomina in ruolo o in prova.

Il comma precedente viene applicato anche nei confronti delle insegnanti contemplate all'art. 6 della legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22.

In caso di applicazione del primo comma del presente articolo la scelta della sede in base ai concorsi ivi indicati ha effetto dal 1° settembre 1979.

Gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1978-79 sono conferiti ai sensi degli articoli 57 e 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, a prescindere dall'applicazione del sesto comma dello stesso art. 57, purchè il primo comma del presente articolo trovi attuazione.

Art. 25.

La disposizione di cui all'art. 94 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, vale anche per lo stanziamento del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 26.

Norma finanziaria

La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 300 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario in corso.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978 (punto n. 1 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 27.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 20. — Assegni fissi e competente accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali . . . . . L. 270.000.000

Cap. 45. — Indennità di buonuscita al personale provinciale (art. 125 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni) . . » 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1) . . . . . . L. 300.000.000

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(2466)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 5.

Interventi e agevolazioni per il reinserimento dei lavoratori emigrati e loro famiglie nel territorio nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 22 gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati emigranti i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiori a tre anni consecutivi.

Sono da considerarsi parimenti emigranti i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrante ai sensi del precedente comma.

Ai fini del computo dei tre anni, l'attività lavorativa viene considerata annuale se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

La permanenza all'estero, di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, deve risultare da certificazione di autorità consolari o da documenti equipollenti.

Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigranti che siano rientrati nel Veneto da oltre due anni.

Art. 2.

La qualifica di emigrante, di cui all'articolo precedente, è requisito sufficiente per concorrere ai benefici previsti dalle leggi regionali, nonchè prima dell'effettiva erogazione dei contributi l'emigrante sia in grado di documentare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge regionale relativamente alla quale la domanda è stata presentata.

L'emigrante deve produrre la documentazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione dell'ammissione ai benefici.

In caso di richiesta diretta agli istituti di credito il richiedente deve invece possedere all'atto della presentazione della domanda, oltre alla qualifica di emigrante, i requisiti specifici di cui al comma precedente.

Art. 3.

Allo scopo di assicurare una continuità di intervento a favore degli emigranti, aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è riservata a favore degli stessi una quota fino a un massimo del 10 per cento degli stanziamenti che verranno disposti dalle leggi regionali aventi per oggetto l'erogazione di provvidenze sotto forma di sovvenzioni, finanziamenti, contributi disposti ai fini di consentire l'avviamento o lo sviluppo di imprese o di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo o di altre attività similari da parte di soggetti privati singoli o associati.

Art. 4.

La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno o, per le nuove leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, sentito il parere della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, di cui alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 62, determina per ogni esercizio finanziario e per ciascuna legge regionale la quota di riserva ritenuta obiettivamente congrua al soddisfacimento delle istanze degli emigranti, sempre entro i limiti massimi fissati dal comma precedente.

In fase di prima applicazione e comunque finchè la consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione non sarà in grado di svolgere compiutamente le sue funzioni, il parere della stessa ai sensi del precedente comma non è richiesto.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene così modificato:

« Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi fra comuni e province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità, sia nelle case di ricovero a loro disposizione »

Art. 6.

La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei comuni del Veneto, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente dall'estero a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.

Art. 7.

I comuni nell'assegnazione delle aree dei piani per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli investimenti produttivi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono autorizzati a riservare una quota fino al 10 per cento del relativo piano, da attribuire con priorità agli emigrati ai sensi della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 gennaio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 6.

Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 22 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità giornaliera di trasferta

A decorrere dal 1° dicembre 1978 ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale compreso il presidente del consiglio, il presidente ed i membri della giunta regionale, spetta un'indennità giornaliera di L. 27.200, aumentata del 100 per cento in caso di missione all'estero.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo della diaria giornaliera per ogni ora di missione.

E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di prima categoria. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta di cui al comma precedente sono ridotte di un terzo.

Art. 2.

Determinazione annuale dell'indennità

A decorrere dal 1° gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta di cui al precedente articolo è rideterminata annualmente con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in misura pari a quella stabilita, per le qualifiche indicate al punto I della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal Ministro del tesoro, a norma del sesto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 3.

Rimborso spese

Alle persone indicate all'art. 1, compete, oltre l'indennità di missione, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per i viaggi in ferrovia in prima classe, nonchè per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.

Per i viaggi effettuati con mezzi aerei di linea, sia all'interno sia all'estero, è rimborsato il prezzo del biglietto.

Sono rimborsate le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 4.

Uso del proprio mezzo di trasporto

Le persone di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo di trasporto, hanno diritto ad una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ed al rimborso della eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

Art. 5.

Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e gli articoli 1 della legge regionale n. 16 del 10 luglio 1973 e 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5.

Art. 6.

Organo competente alla liquidazione del trattamento di missione

Alla liquidazione del trattamento economico di missione provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale a seconda se trattasi di membri del consiglio o della giunta regionale.

Art. 7.

Rinvio alla normativa statale

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme dello Stato vigenti in materia.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per l'anno 1978 in L. 5.000.000 si fa fronte mediante imputazione ai capitoli 091009010 (spese per indennità di carica e di missione spettante ai consiglieri regionali) e 092009055 (indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto ai membri della giunta regionale) del bilancio per l'esercizio 1978 che presentano sufficiente disponibilità.

Alla quantificazione degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 gennaio 1979

TOMELLERI

(1370)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1979, n. 7.

Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 29 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà ai genitori o ai familiari di assistere in modo continuo i bambini durante il periodo di degenza in ospedale al fine di tutelarne il rapporto sul piano psicologico e umano contribuendo, fra l'altro, a facilitare il più favorevolmente possibile l'evoluzione della malattia.

Tale facoltà può essere limitata dai sanitari curanti allorchè comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igieniche esigano di salvaguardare sia l'interesse dei ricoverati che la tutela dei familiari.

Art. 2.

E' fatto obbligo agli ospedali di predisporre servizi idonei a garantire ai genitori o ai familiari dei bambini ricoverati ambienti di sosta e riposo notturno; l'ente ospedaliero potrà adottare altre particolari facilitazioni allo scopo di favorire la suddetta permanenza.

Art. 3.

I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni che riguardano l'evolversi del quadro nosologico e le terapie al medesimo praticate.

Dovranno altresì preparare adeguatamente i genitori in assistenza affinchè non ostacolino il lavoro del reparto e collaborino alla somministrazione delle terapie prescritte al bambino degente.

Art. 4.

Al fine di garantire l'armonioso sviluppo psico-fisico del bambino è fatto divieto di adottare provvedimenti curativi che influiscano negativamente sul suo bilancio generale di salute.

Nessuna sperimentazione clinica potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il relativo consenso da parte dei genitori del degente o di chi ne esercita la patria potestà.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 gennaio 1979

TOMELLERI

(1398)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. 8.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, orario di servizio e mensa al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 5 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dello Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V., è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - C.P.D.E.L., con decorrenza dalla data di assegnazione alla gestione regionale.

Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto - E.S.A.V., è iscritto all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali - I.N.A.D.E.L..

Per i dipendenti dell'E.S.A.V., provenienti dall'Ente nazionale per le Tre Venezie e dall'Ente Delta Padano, ai sensi dello art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di quiescenza e di previdenza già in essere presso i rispettivi enti di provenienza.

L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi di trasferimento di cui all'art. 21 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, il personale dell'E.S.A.V. conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo.

Art. 2.

Orario di servizio e riposo settimanale

L'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali; la distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera del consiglio di amministrazione dell'E.S.A.V., sentiti i rappresentanti sindacali del personale.

L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

Art. 3.

Istituzione del servizio mensa

E' esteso al personale dell'E.S.A.V. il servizio mensa disposto per il personale della Regione, con gli stessi criteri e limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17. L'onere relativo, per la parte non dovuta dai singoli dipendenti, farà carico al bilancio di spesa dell'E.S.A.V.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 febbraio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. 9.

Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 5 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo per attuare piani di ristrutturazione economica ed associativa a favore di organismi cooperativi agricoli in stato di particolare crisi, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate prioritariamente ad organismi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario.

Art. 2.

La gestione del fondo di cui all'art. 1 viene affidata allo Ente di sviluppo agricolo del Veneto, che la effettuerà, nello ambito delle abilitazioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, secondo le modalità ed i criteri da definirsi in apposito regolamento, formulato dal consiglio di amministrazione dell'ente, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, a norma dell'art. 12 della precitata legge regionale n. 27.

Al fine di ricostituire detto fondo, gli organismi beneficiari devono, nel limite degli importi ricevuti, in linea capitale, versare all'E.S.A.V. annualmente un importo pari almeno alla ventesima parte del contributo ricevuto.

I singoli provvedimenti di intervento in utilizzazione del fondo saranno adottati dal consiglio di amministrazione dello E.S.A.V. e sottoposti all'approvazione della giunta regionale a norma di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.

Art. 3.

L'E.S.A.V., annualmente, in sede di formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio, dovrà predisporre relazione illustrativa sugli interventi effettuati, sull'entità della disponibilità residua del fondo e sulle necessità di eventuali incrementi in relazione agli ulteriori interventi che si prevede di effettuare.

Art. 4.

La dotazione iniziale del fondo è prevista in L. 3.000.000.000.

Il fondo medesimo verrà reintegrato con il versamento da effettuarsi da parte degli organismi beneficiari a norma di quanto previsto dall'art. 2 che precede e con gli importi che potranno essere fissati, per i successivi esercizi finanziari, dalla legge del bilancio della Regione.

Art. 5.

Capitolo di spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1979 si provvede mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Alla variazione di bilancio provvederà la giunta regionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 febbraio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1979, n. **10.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 5 *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

(1719)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, **n. 3.**

Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri regionali che si recano fuori sede per ragione del loro ufficio, spettano le indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio con le modalità di cui alla presente legge.

La missione è autorizzata rispettivamente dal presidente della giunta per i componenti la giunta e dal presidente del consiglio per gli altri consiglieri.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 2.

L'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 è stabilita nelle seguenti misure:

L. 9.000 per missione fino ad 8 ore;
L. 18.000 per missione superiore alle 8 ore fino a 16 ore;
L. 27.000 per missione superiore alle 16 ore fino a 24 ore;

L'indennità non spetta per missioni complesivamente inferiori alle quattro ore.

Art. 3.

Per le missioni effettuate all'estero spettano le indennità nella misura netta, espressa dalla valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976, e successive modificazioni.

Art. 4.

I consiglieri regionali possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio in albergo di 1ª categoria, previa presentazione di regolare fattura e in tal caso la misura dell'indennità di missione di cui agli articoli precedenti è ridotta di un terzo.

L'indennità di missione è ridotta di due terzi quando all'alloggio ed al vitto provvede l'amministrazione regionale o qualsiasi altro ente pubblico.

Il godimento gratuito di vitto e alloggio dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 1, ultimo comma.

Art. 5.

Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo, sui piroscafi o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè per l'uso di un posto letto in compartimento singolo, dietro presentazione. dei relativi biglietti di viaggio.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto un rimborso spese pari a un quinto del costo di un litro di benzina super per chilometro.

E' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale, debitamente documentata.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni all'interno ed all'estero, è dovuta un'indennità supplementare pari al 10 % del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al 5 % del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto, anche forniti dall'amministrazione regionale o da qualsiasi altro ente pubblico, compete, per ogni chilometro percorso, l'indennità di L. 2.

L'indennità supplementare non si applica per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di missione, di cui all'art. 2 della presente legge, vengono rideterminate annualmente, entro il limite del 10 %, con deliberazione del consiglio regionale da adottare entro il mese di gennaio di ogni anno. La rideterminazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del novembre 1978, che si considera uguale a cento.

Art. 7.

Sono abrogate le leggi regionali n. 3 del 31 gennaio 1972 e n. 33 del 21 dicembre 1973.

Art. 8.

La corresponsione delle indennità di missione e del rimborso delle spese nelle misure previste dalla legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Art. 9.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione, della presente legge è fatto fronte con gli stanziamenti da prevedere, nel bilancio 1979, sui capitoli corrispondenti ai capitoli 00100 e 01200 del bilancio 1978, rispettivamente per il presidente del consiglio ed i consiglieri regionali e per il presidente della giunta ed i componenti la stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 gennaio 1979

LEONE

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 dicembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 15 gennaio 1979*).

(1644)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1979, **n. 2.**

Trasferimento agli esercizi finanziari 1979 e successivi di stanziamenti relativi a contributi in capitale ed in annualità previsti a carico del bilancio per l'anno 1972 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, **n. 3.**

Procedure per l'adozione dello stemma della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del quarto comma dell'art. 1 dello statuto, la regione Piemonte, in vista dell'adozione del proprio stemma, bandisce un pubblico concorso di idee fra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Regione.

Gli studenti, con le modalità che verranno concordate con gli organi collegiali della scuola, dovranno avanzare proposte e suggerimenti che tengano conto delle tradizioni storiche, politiche, artistiche, culturali e della realtà socio-economica del Piemonte.

Art. 2.

Gli autori dei lavori che verranno giudicati migliori parteciperanno a un viaggio in un'altra regione d'Italia per conoscerne i corrispondenti aspetti socio-culturali, secondo le modalità che verranno fissate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza incaricherà un gruppo di artisti di tradurre graficamente le proposte e i suggerimenti che saranno giudicati più adatti a essere utilizzati come stemma della regione Piemonte.

La scelta definitiva dello stemma verrà effettuata dal consiglio regionale.

Art. 4.

Per l'attuazione delle procedure previste dalla presente legge è istituita, ai sensi dell'art. 19, lettera *a*), dello statuto regionale, una commissione speciale, presieduta dal presidente del consiglio regionale e formata da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e da tre rappresentanti della giunta regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1979. Tale onere graverà sul cap. 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. **4**.

Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 « Albo professionale degli imprenditori agricoli ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 *della legge regionale* 12 *maggio* 1975, *n.* 27

Dopo il quarto comma viene aggiunto il seguente comma:

« Per le domande di iscrizione presentate alle commissioni entro il 30 giugno 1980 i termini indicati al quarto comma vengono così modificati:

i sessanta giorni sono aumentati a centottanta giorni;
i trenta giorni sono aumentati a novanta giorni ».

Il quinto comma è soppresso.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 4 dello statuto regionale ed andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. **5**.

Modificazioni alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 « Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 27 *aprile* 1978, *n.* 20

Il terzo comma dell'art. 7 è soppresso e sostituito dai seguenti:

« La commissione, acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, procede all'elaborazione del progetto di piano avvalendosi dell'opera dei tecnici riuniti in gruppo di lavoro, messi a sua disposizione dall'E.S.A.P.

I tecnici devono possedere adeguata preparazione professionale e conoscere i problemi del mondo rurale e possibilmente risiedere nel comprensorio o nella provincia ove devono operare ».

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1979

VIGLIONE

(1325)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. **4**.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(2059)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790850)